



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Andreina Giudicepietro	Presidente
Maria Luisa De Rosa	Consigliere
Paolo Di Marzio	Consigliere
Gianluca Bordon	Consigliere
Andrea Antonio Salemme	Consigliere Rel.

Oggetto:

IRPEF

Ud.21/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13831/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

██████████

-ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO
DEL LAZIO n. 2768/2025 depositata il 02/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dal
Consigliere Andrea Antonio Salemme.



FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] s.r.l., di cui i soci erano [REDACTED] al 60% e [REDACTED] al 40%, era attinta da avviso di accertamento n. [REDACTED]/[REDACTED] con il quale, in relazione all'anno di imposta 2015, l'Agenzia delle entrate, a causa del coinvolgimento in operazioni inesistenti intrattenute, in particolare, con [REDACTED] s.r.l., recuperava maggiori imposte dirette ed indirette, oltre interessi e sanzioni.

2. Il predetto avviso era impugnato, con separati ricorsi, anzitutto, dalla società e dallo [REDACTED]. I primi giudici, con separate sentenze, rigettavano i rispettivi ricorsi; il giudice d'appello, previa riunione, rigettava i gravami, giusta sentenza n. 5584/2024 ricorso per cassazione nel giudizio iscritto al R.G. n. 24176/2024, chiamato dinanzi a questo medesimo Collegio all'odierna udienza.

3. La [REDACTED] resa destinataria dell'avviso societario, veniva altresì autonomamente attinta dall'avviso n. T [REDACTED], mediante il quale l'Agenzia, in relazione al suddetto anno d'imposta, accertava maggiori IRPEF ed addizionali, con aggravio di interessi e sanzioni, per effetto della partecipazione detenuta.

4. Impugnato dalla contribuente l'avviso societario, il ricorso era dichiarato inammissibile per tardività.

5. Impugnato dalla contribuente anche l'avviso personale; il ricorso era rigettato.

6. La contribuente proponeva appello avverso entrambe le sentenze.

7. La CGT 2 del Lazio, con la sentenza in epigrafe, rigettava gli appelli riuniti.

8. In motivazione, per quanto di ragione, essenzialmente, osservava:

- va confermata la sentenza di primo grado (n. 8503 del 2023) che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'avviso societario;
- la ristrettezza della base partecipativa determina la legittimità dell'accertamento in capo alla [REDACTED]



- non acquisisce rilievo contrario "la produzione di giurisprudenza asseritamente favorevole all'appellante, riguardante un diverso rapporto commerciale e fiscale intercorso tra la [REDACTED] srl - della quale la società [REDACTED] era stata cliente - ed altra società nei confronti della quale era stato emesso un diverso avviso di accertamento, scaturito anch'esso dal p.v.c.";
- non sussiste l'asserita carenza probatoria", attesi "i connotati del sistema fraudolento messo in campo dalla società [REDACTED] srl, di cui è stata compartecipe la società [REDACTED] della quale la signora [REDACTED] era socia al 40%" (di seguito per sommi capi riassunto);
- "accertata, quindi, in base alle suesposte presunzioni gravi, precise e concordanti, la compartecipazione della [REDACTED] al fraudolento progetto di evasione fiscale posto in essere dalla [REDACTED] srl, ne deriva la correttezza della imputazione del 'quantum' dovuto a carico della sig.ra [REDACTED] (socia al 40%) vista la ristrettezza della base azionaria della società in questione, alla luce della consolidata giurisprudenza nomofilattica della Suprema Corte in materia di presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati ai soci per le società a ristretta base sociale. Giudica questa Corte che la contribuente non abbia allegato alcuna prova volta a scalfire le solide presunzioni elaborate dall'Ufficio, posta la già ripetuta genericità delle fatture, la genericità del contratto di appalto e la coincidenza delle attività intercorse tra la [REDACTED] e la [REDACTED]

9. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con un motivo (p. 11), dopo aver precisato (p. 6) che, essendo "la vicenda contenziosa propriamente societaria, di cui al relativo citato accertamento, già oggetto di ricorso da parte della Società [REDACTED] dinanzi a codesta Ecc.ma Suprema Corte (R.G. n. 24176/2024), i capi di doglianza del presente atto sono esclusivamente circoscritti alla parte dell'appello e della sentenza oggi impugnata inerenti alla (presunta) distribuzione di utili extracontabili



ad asserito beneficio della contribuente, pur avendo essa impugnato la sentenza di primo grado anche relativamente all'accertamento societario sopra citato". Resisteva l'Agenzia con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata del giudizio. Il difensore della contribuente depositava istanza di trattazione. Il medesimo, in vista dell'udienza, ulteriormente depositava ampia memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia: "Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c., dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/92 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.". Secondo la contribuente, la CGT 2 avallava l'accertamento esclusivamente presuntivo a carico della contribuente, in contrasto con l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, "ben più esigente, rispetto al quadro precedente in materia, che si evidenziava certamente più agevolante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel richiedere a quest'ultima un contributo probatorio che non si limiti a mere presunzioni e, in sostanza, non più che indiziario"; la S.C. "insegna che la intervenuta normativa in parola non muta l'ordine dell'onere della prova, ma solo, sottolinea, in caso di presenza di prova legale e non già di presunzioni semplici, come nella specie, dove invece vale, dunque, il portato modificativo della novella descritta, atteso che non si è certamente in presenza di prove legali addotte dall'Agenzia"; "conseguentemente, l'accertamento operato dall'Agenzia a carico della contribuente, basato, come è basato, unicamente su di un preteso automatico collegamento tra reddito societario e reddito dei soci, si palesa illegittimo".

2. Il motivo è manifestamente infondato, alla stregua delle motivazioni già condivisibilmente svolte nella proposta di definizione anticipata.

2.1. Preliminarmente deve darsi atto che, nel giudizio iscritto al R.G. n. 24176/2024, il ricorso promosso dalla società avverso la sentenza n.



5584/2024 è respinto, con conseguente definitiva conferma di emersione di maggior imponibile in capo alla medesima.

2.1.1. Ciò detto, avuto riguardo al presente giudizio, deve rammentarsi che, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria; tale presunzione - fondata sul disposto dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente" (così, tra le innumerevoli, Cass. n. 18032 del 2013; cfr. anche Cass. n. 25468 del 2015 e Cass. n. 386 del 2016).

La presunzione si basa sulla ristrettezza in sé dell'assetto societario, la quale implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonché un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali, indipendentemente dall'eventuale opzione per il regime di trasparenza, restando, comunque, salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti (tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640 del 2008, 5076 del 2011, 18032 del 2013, 24572 del 2014).

Né si pone alcuna questione in ordine alla violazione del divieto di doppia presunzione, che non ricorre nel sistema processuale, "in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma", "ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto" (cfr. Cass. n. 20748 del 2019).

Aggiungasi - in risposta all'osservazione, contenuta in specie nella memoria (p. 2), secondo cui "l'accertamento societario, invero, non riguarda ricavi non contabilizzati entrati nella sfera della società e poi



occultamente ripartiti tra i soci; riguarda il disconoscimento, in parte soggettivo e in parte oggettivo, di costi da fatture emesse da [REDACTED] S.r.l., con un criterio percentuale del 38% tratto dal PVC del fornitore e applicato alle fatture ricevute da [REDACTED]. La trasposizione di tale recupero in utili extracontabili automaticamente distribuiti alla socia richiede un passaggio logico ulteriore, che la sentenza impugnata non svolge” – che “l'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità per l'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito siano derivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova contraria” (Cass. n. 10679 del 2022).

2.2. Fermo tutto quanto precede, tornando “funditus” al motivo, questa S.C. ha già avuto modo di chiarire che, “in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generale dell'art. 11 delle preleggi” (Cass. n. 18764 del 2024).

2.3. Non sussistono ragioni per discostarsi dalla superiore giurisprudenza.

3. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi, con le statuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.



civ. Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 8.000 (di cui euro 4.000 a titolo di spese propriamente dette ed euro 4.000 a titolo di maggiorazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito. La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate-Riscossione le spese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 8.000, oltre spese prenotate a debito.

Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.

Il Presidente

Andreina Giudicepietro

